

**REGOLAMENTO DI POLIZIA IDRAULICA**  
**PER LA CONSERVAZIONE E LA VIGILANZA DELLE OPERE**  
**PUBBLICHE DI BONIFICA E IRRIGAZIONE**

**Art. 1**

**Oggetto del Regolamento**

Il Consorzio di bonifica è Ente di diritto pubblico, ai sensi dell'art. 862 c.c., dell'art. 59 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215, e dell'art. 12 della legge regionale 2 agosto 1984, n. 42.

In applicazione del R.D. 368/1904, della L. R. 42/1984 e ss.mm., L. R. n. 5/2009 e del vigente Statuto consorziale approvato con **Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1380/2010 come modificata con Delibera di Giunta Regionale n. 62 del 23/01/2012**, il Consorzio adotta il presente Regolamento, che disciplina:

1. la conservazione e manutenzione delle opere pubbliche di bonifica e irrigazione;
2. gli obblighi connessi alla realizzazione, esercizio, manutenzione di manufatti di posti in essere da terzi nei canali ed altre opere pubbliche di bonifica, irrigazione e loro pertinenze
3. le immissioni di acque meteoriche nei canali di bonifica
4. la salvaguardia della rete consortile, delle opere pubbliche di bonifica di competenza del Consorzio e delle relative zone di rispetto, anche al fine di perseguire la salvaguardia degli equilibri idrogeologici ed ambientali
5. la disciplina delle opere sui cavi e reti irrigue

## **Art. 2**

### **Ambito di applicazione del Regolamento**

Il presente regolamento si applica alle OO.BB.II. (*sia pubbliche che private obbligatorie ex art. 140 RD n. 368/1904*) ricadenti nel comprensorio delimitato, di cui agli allegati A e B della Legge Regionale n. 5 del 24 Aprile 2009 e di cui agli articoli 3 e 4 vigente Statuto consorziale, approvato con Deliberazione di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1380/2010 come modificata con Delibera di Giunta Regionale n. 62 del 23/01/2012.

## **Art. 3**

### **Definizioni.**

**Rete di bonifica:** costituisce rete di bonifica l'insieme dei corsi d'acqua naturali o artificiali pertinenti alla bonificazione ancorchè in alcuni tempi dell'anno rimangano asciutti. Salvo i casi in cui esse risultino maggiori, le aree di pertinenza dei canali di bonifica si estendono:

- da ciglio a ciglio quando i canali risultano in trincea;
- da piede a piede delle scarpate esterne degli argini, quando i canali risultano arginati;
- da parete a parete esterna dei manufatti di tombinatura quando i canali risultano tombinati

Qualora esista una più ampia proprietà demaniale o consorziale rispetto ai limiti sopra definiti, l'area di pertinenza si estende fino al confine di detta proprietà.

Di norma, rete di bonifica sono tutti i canali artificiali, demaniali e non, pertinenti alla bonificazione, aventi funzione di regimazione idraulica, di scolo e/o irrigua nel bacino di riferimento, in gestione al Consorzio.

**Canale di bonifica principale:** sono canali principali quelli aventi rilevante funzione idraulica, elencati in allegato 1.

**Canale di bonifica secondario:** si definiscono secondari i canali minori, non ricompresi tra i principali ed elencati in allegato 1.

**Canale di bonifica ad uso promiscuo:** si definiscono ad uso promiscuo i canali (*principali e secondari*) che assolvono oltre alla funzione di scolo anche quella irrigua

**Canale irriguo:** si definiscono ad uso irriguo i canali o le condotte interrato che assolvono unicamente alla funzione di vettoriamento/distribuzione della risorsa idrica ad uso irriguo

**Argine:** rilevato esterno all'alveo del canale, che si presenta sopraelevato rispetto al piano di campagna limitrofo.

**Fascia di rispetto del canale di bonifica:** zona assoggettata a speciali vincoli conformativi e prescrizioni, in rapporto alle specifiche condizioni idro-geomorfologiche, ai fini della conservazione del suolo, della tutela dell'ambiente e della prevenzione dal dissesto del corpo idrico finalizzata alla riduzione del rischio idraulico.

All'interno di tale fascia, per poter realizzare opere, atti o fatti con la stessa interferenti, è obbligatoria la Concessione e/o Autorizzazione del Consorzio, nel rispetto delle distanze previste nell'Allegato Tecnico.

Per i canali principali e secondari, la fascia di rispetto è stabilita, fatte salve larghezze maggiori previste dalla legislazione speciale, nelle misure riportate nell'Allegato Tecnico, dal:

- ciglio del canale quando questo scorre in trincea;
- piede della scarpata esterna degli argini, quando il canale scorre arginato;
- parete esterna del manufatto di tombinatura quando il canale risulta tombinato;
- confine della proprietà demaniale e/o consorziale in tutti i casi ove esista una più ampia proprietà rispetto ai limiti fisici sopra definiti.

Qualora il canale sia idraulicamente inofficioso, le fasce di rispetto dovranno essere riferite alle pertinenze più esterne del canale, nella configurazione progettuale di adeguamento idraulico, sia nei casi in cui il canale sia tombinato, sia nei casi in cui questo scorra a cielo aperto.

Le fasce di rispetto previste dal presente regolamento devono essere obbligatoriamente mantenute e/o ripristinate anche in caso di allargamento dei canali esistenti e si istituiscono per legge in caso di costruzione e/o acquisizione di nuovi canali di bonifica.

Il personale consorziale, nell'ambito delle proprie funzioni, ha sempre il diritto di percorrere liberamente le fasce di rispetto e a tale scopo i proprietari frontisti sono obbligati a rimuovere ogni ostacolo che ne impedisca l'accesso e il transito, sia pedonale che con mezzi meccanici.

**Fascia di transito:** porzione della fascia di rispetto, della larghezza complessiva di m 5,00, destinata allo svolgimento delle attività consorziali assoggettata a speciali vincoli conformativi e prescrizioni.

**Manutenzione ordinaria del canale di bonifica:** sfalcio dell'alveo e delle arginature, interventi non strutturali dei manufatti di bonifica in alveo, riprofilatura delle sezioni d'alveo

**Manutenzione straordinaria:** risezionamento, ripresa frane, difese spondali, ripristino arginale, sopraelevazione arginale, e quant'altro non ricompreso nella manutenzione ordinaria;

**Concessione:** provvedimento amministrativo con il quale il Consorzio conferisce *ex novo* in capo a terzi concessionari il diritto ad utilizzare un bene demaniale o interferire con le opere pubbliche di bonifica ed irrigazione e loro pertinenze. La Concessione è di norma a titolo oneroso.

**Autorizzazione:** provvedimento amministrativo, di norma a titolo oneroso, con il quale il Consorzio, fatti salvi i diritti di terzi e previa verifica dei presupposti e requisiti di legge, rimuove un limite all'esercizio di un diritto, di una situazione giuridica soggettiva o di una potestà preesistente in capo al richiedente, per consentire e/o regolare l'esecuzione di opere o interventi nelle fasce di rispetto delle opere pubbliche di bonifica ed irrigazione, impartendo le necessarie prescrizioni.

**Concessionario:** soggetto a cui viene intestato l'atto di concessione/autorizzazione.

**Nulla Osta:** dichiarazione scritta con la quale il Consorzio dichiara che non esiste alcun impedimento affinché il soggetto richiedente compia una determinata attività. L'atto di nulla osta, una volta rilasciato dal Consorzio, è da intendersi come definitivo, esso pertanto non necessita di istanza di rinnovo.

#### **Art. 4**

##### **Tutela degli argini**

Gli argini dei canali di bonifica sono finalizzati al contenimento delle acque. E' vietato pertanto a terzi qualsiasi utilizzazione che ne possa alterare o compromettere la stabilità e/o la tenuta. Il Consorzio provvederà a presentare denuncia all'Autorità di

Pubblica Sicurezza laddove dall'utilizzazione derivi un pericolo per l'incolumità pubblica.

Con apposito atto, l'Amministrazione consorziale può concedere il transito pedonale sugli argini stessi, impartendo le relative prescrizioni.

Gli argini che hanno acquisito nel tempo il carattere di strada saranno mantenuti dagli Enti o dai soggetti che ne fanno uso. Per le pubbliche strade resta in capo all'Ente gestore, ai sensi dell'art. 33 comma 2 del D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992 e ss. mm. ii. la manutenzione della strada realizzata e dei relativi manufatti ad essa funzionali, nonché il suo rifacimento per sopraggiunta inadeguatezza strutturale e/o normativa. Restano pertanto in capo all'Ente gestore della viabilità il monitoraggio dell'opera realizzata, dei manufatti pertinenti e tutte le incombenze di cui alla circolare n. 1907/1967 n. 6736/61 A1 del Ministero dei LL. PP. nonché gli apprestamenti e responsabilità relativi alla sicurezza della circolazione sulle strade sopra richiamate ai sensi dell'art.14 D. Lgs. N. 285 del 30/04/1992.

## **Art. 5**

### **Fascia di transito**

Le fasce di transito dei canali di bonifica devono consentire lo svolgimento delle attività consorziali e pertanto sono destinate:

- al transito del personale consorziale per l'espletamento delle funzioni istituzionali;
- al transito delle maestranze e dei mezzi d'opera necessari ai lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione;
- al deposito dei materiali di risulta dai lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria;
- ad ogni altro uso per la conservazione e la manutenzione del regime delle acque, dei canali e loro manufatti.

In tali fasce di transito sussistono i seguenti obblighi:

- il primo metro di terreno limitrofo al canale deve rimanere continuamente disponibile ed incolto o comunque sodivo;
- oltre il primo metro, e per gli ulteriori metri quattro, possono essere effettuate colture annuali, ma tale fascia deve rimanere completamente libera da qualsiasi ingombro.

Per i danni alle colture in atto, causati nell'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria dal transito dei mezzi d'opera e dal deposito dei materiali di risulta nella fascia di rispetto, oltre il primo metro, sarà corrisposto l'indennizzo relativo ai frutti pendenti limitatamente all'anno in corso, pari a 1/12 del VAM vigente per metro quadrato. All'interno della fascia di transito, nessun indennizzo invece è dovuto per i danni alle colture causati durante l'esecuzione dell'ordinaria attività di sfalcio e decespugliamento.

## **Art. 6**

### **Disciplina della manutenzione ordinaria e straordinaria dei canali di bonifica**

I lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione sono di norma effettuati da ambo i lati dei canali di bonifica. Il passaggio dei mezzi addetti è effettuato sulle fasce di transito definite all'art. 5.

Durante i lavori di sfalcio meccanico delle erbe il Consorzio, di norma, deposita i materiali di risulta all'interno della fascia di transito e il frontista è obbligato a riceverli senza che ciò comporti diritto ad indennizzo alcuno.

Durante i lavori di risezionamento dei canali, il terreno proveniente dall'alveo è depositato dal Consorzio di norma sulle fasce di transito, definite all'art. 5, dei canali

in corrispondenza dei frontisti, che saranno preventivamente avvisati e sarà corrisposto loro l'indennizzo così come individuato dal precedente art. 5.

Il Consorzio ha piena facoltà di scegliere autonomamente, per esigenze di natura tecnica, legate in particolare all'eventuale dislivello esistente tra i cigli o gli argini del canale, su quali terreni limitrofi al canale depositare i terreni provenienti da risezionamenti d'alveo.

Quando il canale scorre lungo una strada pubblica o di uso pubblico i lavori di ordinaria e/o straordinaria manutenzione sono eseguiti, ove sia possibile, transitando con i mezzi meccanici lungo la strada stessa ed il frontista del lato opposto è obbligato a ricevere sia le erbe sfalciate sia il terreno proveniente dal risezionamento, nella fascia di transito del canale.

Per la terra che verrà depositata sul primo metro della fascia di rispetto, il frontista ha l'obbligo di riceverla senza compenso alcuno; dovrà inoltre prestarsi a facilitarne il deposito anche negli ulteriori quattro metri, rimuovendo ogni ostacolo che possa impedire il corretto svolgimento dei lavori.

A seguito dell'ultimazione dei lavori di risezionamento, il Consorzio può provvedere, previo assenso del proprietario, a stendere nelle aree adiacenti al canale, anche oltre la fascia di transito di cinque metri, il terreno di risulta precedentemente accumulato, in modo tale da non alterare le condizioni idrauliche e plano-altimetriche dei terreni. In tal caso al proprietario, o legittimo conduttore, sarà corrisposto l'indennizzo di cui all'art. 5.



## **Art. 7**

### **Manutenzione di manufatti concessionati, realizzati con interferenza della rete di bonifica**

Tutti i manufatti oggetto di concessione ad enti o privati, interferenti o costruiti nella rete di bonifica, debbono essere mantenuti in perfetto stato dai rispettivi concessionari, a loro cura e spese. Sono altresì a carico esclusivo del concessionario del manufatto tutti gli oneri relativi al monitoraggio, alla verifica strutturale, alla verifica funzionale, anche da intervenute modifiche normative, e alla conseguente manutenzione conservativa e/o di adeguamento dell'opera realizzata. E' fatto obbligo al concessionario dei manufatti, con onere a suo carico, predisporre, monitorare e mantenere efficienti tutti i presidi, ed adottare tutte le misure di sicurezza previste dalla legge, per prevenire la caduta accidentale di persone o cose dai ponti, all'interno di tombinature o di altri manufatti realizzati in alveo (parapetti, guard rail, eventuali griglie anti-intrusione, etc).

Per le opere viarie e/o infrastrutturali interferenti con canali di bonifica (quali ponti stradali, ferroviari, ecc..), gli obblighi ed oneri di cui al comma precedente, sono in capo al soggetto proprietario e/o gestore delle predette infrastrutture, nel rispetto del principio della preesistenza.

## **Art. 8**

### **Obbligo di manutenzione delle opere idrauliche di bonifica di competenza privata**

I proprietari e affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio del Consorzio devono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte le opere di regimazione idraulica di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare lo scolo delle acque ed a non arrecare pregiudizio allo scopo per il quale sono state

eseguite le opere pubbliche di bonifica nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 140 del R. D. 368/1904.

I proprietari e affittuari dei terreni inclusi nel comprensorio del Consorzio devono eseguire e mantenere nei fondi stessi tutte le opere di regimazione idraulica di competenza privata, anche di interesse comune a più fondi, occorrenti ad assicurare l'uso irriguo delle acque ed a non arrecare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche irrigue nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 140 del R. D. 368/1904.

Nel caso di opere costruite in alveo, sulla base di specifica concessione rilasciata dal Consorzio, gli utenti dovranno provvedere a mantenere in perfetto stato la sezione d'alveo in corrispondenza del manufatto, sia a monte che a valle per un tratto complessivo di ml 6.

La manutenzione delle opere idrauliche private non è mai a carico del Consorzio, bensì sempre a carico dei proprietari delle stesse, fermo restando quanto disposto dalla Legge 12 febbraio 1942 n. 183 e dalla legge 27 ottobre 1966 n. 910 e dalla legge regionale 2 agosto 1984 n.42.

## **Art. 9**

### **Immissione di nuovi fossi privati in canali di bonifica**

Ogni sbocco di nuovi fossi privati nei canali di bonifica deve essere munito di difesa, che impedisca lo smottamento del fondo e delle due sponde e quindi la introduzione di terra nel canale. I proprietari interessati devono, prima di eseguire il lavoro, richiedere l'Autorizzazione/Concessione all'Amministrazione consorziale secondo i disposti dell'art. 11 e successivi del presente regolamento ed attenersi alle indicazioni in ordine alla progettazione e realizzazione dei medesimi che l'Area Tecnica consorziale impartirà in funzione della tipologia dell'immissione e delle caratteristiche del canale entro il quale essa avviene. I fossi privati immissari dei

canali di bonifica esistenti alla data di approvazione del presente Regolamento si intendono tollerati qualora non arrechino pregiudizio al corretto regime idraulico del corpo idrico.

## **Art. 10**

### **ATTI VIETATI**

Ai terzi, anche se consorziati, è assolutamente vietato:

- l'uso delle opere pubbliche di bonifica;
- l'uso delle acque di bonifica ed irrigazione che ne alteri la qualità e la destinazione.

Nei canali di bonifica ed opere pubbliche di bonifica ai terzi è altresì assolutamente vietato:

1. il taglio degli argini e in generale l'alterazione della sezione idraulica dei canali;
2. la piantagione, l'aratura e la coltivazione negli alvei, nelle scarpate e nelle sommità arginali;
3. l'ingombro totale o parziale dell'alveo, dei cigli, delle scarpate, delle sommità arginali con terre, altri materiali, o manufatti di qualsiasi natura, anche se temporaneo;
4. la costruzione di guadi, cavedòni, ture e di qualunque altra opera che possa ostacolare il naturale e libero deflusso delle acque;
5. la costruzione di fabbricati, compresi interrati, a distanza inferiore a m 10 (dieci) per i canali principali e m 7 (sette) dai canali secondari. La distanza si intende riferita da un lato all'oggetto più sporgente del fabbricato (compresi interrati, scale esterne, cornicioni e balconi) dall'altro alla pertinenza più esterna del canale di bonifica, ovvero:
  - il ciglio del canale quando questo scorre in trincea;

- il piede della scarpata esterna degli argini, quando il canale scorre arginato;
  - la parete esterna del manufatto di tombinatura quando il canale risulta tombinato;
  - comunque il confine della proprietà demaniale o consorziale in tutti i casi ove la proprietà stessa sia più ampia rispetto ai limiti fisici sopra definiti;
  - qualora il canale sia idraulicamente inofficioso, le distanze di inedificabilità dovranno essere riferite alle pertinenze più esterne del canale, nella configurazione progettuale di adeguamento idraulico, sia nei casi in cui il canale sia tombinato, sia nei casi in cui questo scorra a cielo aperto;
6. la piantagione di siepi vive e alberi a distanza inferiore a m 5 (dovendo rimanere tale fascia sempre libera anche dall'ingombro della chioma) per canali a cielo aperto, con riferimento a:
- il ciglio del canale quando questo scorre incassato;
  - il piede della scarpata esterna degli argini, quando il canale scorre arginato;
  - comunque il confine della proprietà demaniale o consorziale in tutti i casi ove la proprietà stessa sia più ampia rispetto ai limiti fisici sopra definiti;
  - qualora il canale sia idraulicamente inofficioso, le distanze dovranno essere riferite alle pertinenze più esterne del canale, nella configurazione progettuale di adeguamento idraulico, sia nei casi in cui il canale sia tombinato, sia nei casi in cui questo scorra a cielo aperto;
7. la piantagione di alberi e siepi vive in adiacenza a canali attivi tombinati, se difforme alle prescrizioni (di cui all'Allegato Tecnico al presente Regolamento);
8. la piantagione di alberi e siepi vive sull'area di risulta di canali tombinati;
9. l'apertura di nuovi fossi, cave, casse di espansione e qualunque scavo aperto nei terreni laterali ai canali di bonifica, ad una distanza dal canale inferiore alla profondità di scavo e in ogni caso inferiore a mt. 10 per i canale principali e m

5 per quelli secondari. La distanza si riferisce da un lato al limite esterno dello scavo, dall'altro alla pertinenza più esterna del canale di bonifica.

10. l'aratura, l'erpicazione o la lavorazione, di qualunque tipo, del terreno con qualunque mezzo a distanza inferiore a mt. 1 (uno) dal ciglio o dal piede della scarpata esterna dell'argine del canale;
11. il deposito di terreno, anche se temporaneo, di altri materiali a distanza inferiore a mt. 5 dal ciglio degli argini o dal piede degli stessi a seconda che i canali corrano incassati od arginati;
12. l'ingombro ed il deposito di terre od altri materiali sulle strade e sulle aree funzionali alle oo.pp.bb.ii. in gestione del Consorzio, anche se temporaneo;
13. l'immissione diretta dei dreni in tutti i canali;
14. il metodo di drenaggio con ripuntatore (drenaggio talpa) entro le fasce di transito, dei canali consorziali;
15. l'immissione di acque reflue non trattate in conformità alle vigenti disposizioni di legge;
16. l'abbruciamento di stoppie ed erbe di qualsiasi natura aderenti al suolo o in cumuli, nelle pertinenze dei canali di bonifica e lungo le fasce di transito di cui all'art. 5.

Le edificazioni all'interno delle fasce di rispetto o altre compromissioni esistenti al momento dell'approvazione del presente regolamento, sono tollerate fino a riconosciuto pregiudizio dell'attività di bonifica, in via precaria e temporanea, quando siano in regola con le norme di legge e con le distanze previste dai regolamenti consortili in vigore all'atto della loro realizzazione e purché rispettino le norme urbanistiche, edilizie, sanitarie e ambientali. Eventuali modifiche che vorranno essere effettuate in tempi successivi dovranno anch'esse rispettare il presente regolamento.

Per le piantagioni trova applicazione l'art. 133 lett. b) R.D. n. 368/1904.

Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo, trovano applicazione le seguenti norme:

- R.D. 368/1904 e ss.mm.ii.
- R.D. 215/1933
- D.Lgs. 507/1999
- D.Lgs. 185/2003
- D.Lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.
- L.R. 7/2004
- L.R. 4/2007
- Delibere Giunta Regionale n.1053/2003 in materia di scarico delle acque reflue, n.286/2005, n.1086/2006 in materia di gestione delle acque di prima pioggia.
- Delibera Giunta Regionale n. 1300/2016 concernente l'attuazione del piano di gestione del rischio di alluvioni nel settore urbanistico.

Il vigente Piano di Assetto Idrogeologico ai sensi della L. 183/89 e ss. mm. ii. dell'Autorità di Bacino Distrettuale, il PTCP, il PTA e il PGRA tempo per tempo vigenti.

## **Art. 11**

### **Opere per le quali è obbligatoria la Concessione/Autorizzazione del Consorzio**

In generale, nelle fasce di rispetto dei canali ed opere di bonifica, delle opere di competenza del Consorzio e nelle fasce di rispetto definite agli artt. 3 e 5 non possono farsi senza la preventiva concessione/autorizzazione rilasciata dalla Amministrazione Consorziale, le seguenti opere che vengono qui sotto elencate in via esemplificativa e non esaustiva:

- a) i nuovi inalveamenti, la variazione o la deviazione di alvei o la modifica di manufatti di competenza del Consorzio;
- b) la costruzione, ristrutturazione o ampliamento di ponti, passerelle, tombinature, chiaviche, sbarramenti e manufatti in genere nei canali consorziali;
- c) la costruzione di recinzioni di qualsiasi tipologia;
- d) la coltivazione di piante e siepi vive, nei limiti disposti dall'art. 3;
- e) l'uso delle aree di risulta delle tombinature dei canali o, in generale, delle aree demaniali in gestione al Consorzio;
- f) l'attraversamento sotterraneo o aereo dei canali o delle opere e impianti di competenza del Consorzio con qualsiasi tipologia di infrastruttura e servizio, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 12;
- g) il parallelismo, sotterraneo od aereo dei canali o delle opere di competenza del Consorzio con qualsiasi tipologia di infrastruttura e servizio, fatto salvo quanto disposto al successivo art. 12;
- h) la derivazione di acque dai canali consorziali;
- i) l'attingimento di acque dai canali consorziali;
- j) il vettoriamento di acque in canali di bonifica;
- k) il trasferimento di acque meteoriche da un bacino di scolo ad un altro, previo accertamento della compatibilità idraulica del nuovo regime idraulico;
- l) lo scarico diretto nei canali di bonifica di acque provenienti da insediamenti di qualsiasi natura, da impianti di depurazione o, comunque, di acque non meteoriche, purché depurate;
- m) lo scarico diretto di acque nei canali di bonifica;
- n) l'immissione di fossi privati nei canali di bonifica;
- o) l'estrazione di terra, sabbia od altri materiali dagli alvei;
- p) il barcheggio ed in generale il trasporto con piccoli natanti;

- q) il collocamento di padelloni o capanni da pesca, di scalette o pontili di attracco natanti sui canali consorziali;
- r) realizzazione di sbarramento, anche temporaneo, ai fini irrigui;
- s) demolizione, costruzione, ristrutturazione o ampliamento di fabbricati;
- t) demolizione, costruzione o ampliamento di strade o manufatti ad esse pertinenti;
- u) demolizione, costruzione o ampliamento di: cartelli pubblicitari, impianti tecnologici, ecc..

La concessione/autorizzazione di tutte le opere sopra elencate potrà essere rilasciata solo a seguito di accurata verifica istruttoria da parte del Consorzio, che accerterà il rispetto dei requisiti minimi di cui all'Allegato Tecnico al presente Regolamento.

## **Art.12**

### **Posa di condotte interrate per servizi a rete e manufatti correlati**

1. La realizzazione di condotte interrate a rete lungo la rete consortile, sia in attraversamento che in parallelismo, deve sempre salvaguardare la funzionalità idraulica delle oo.pp.bb.ii. e la continuità del transito dei mezzi di lavoro lungo le fasce di rispetto dei canali di bonifica.
2. Qualora per lo stato dei luoghi o vincoli normativi non siano altrimenti realizzabili, gli attraversamenti sono ammessi in via aerea o in sovrappasso quando annegati o ancorati direttamente a manufatti esistenti purché non contrastino con la conservazione ed il corretto esercizio delle opere idrauliche consortili e non incidano sulla sezione idraulica di libero deflusso.
3. Tutti gli attraversamenti realizzati al di sotto dell'alveo, dovranno essere posti a quota inferiore a quella raggiungibile in base all'evoluzione morfologica prevista dell'alveo e dovranno essere adeguatamente protetti, sia contro fenomeni di erosione



sia da lavori di manutenzione dell'alveo. Tali attraversamenti debbono rispettare le prescrizioni minime contenute nell'Allegato tecnico.

4. Le reti tecnologiche interrato (gas, fognatura, acqua, telecomunicazioni, elettrodotti, ecc.), posate in parallelismo dovranno essere poste a quota inferiore a quella raggiungibile con le lavorazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria delle aree stesse e dovranno essere adeguatamente protette ed opportunamente segnalate. Le prescrizioni sono stabilite con l'atto autorizzativo/concessorio.

### **Art. 13**

#### **Validità e disciplina delle concessioni e delle autorizzazioni**

Le concessioni e le autorizzazioni hanno di norma una durata non superiore ad anni 20. Alla loro naturale scadenza le concessioni/autorizzazioni possono essere rinnovate previa nuova domanda da presentarsi almeno 90 giorni prima della sua naturale scadenza.

Il Consorzio si riserva, peraltro, la facoltà di revocarle, con motivato provvedimento per ragioni di interesse pubblico in qualsiasi momento, da comunicarsi al Concessionario con lettera raccomandata con avviso di ricevimento o con mezzi equipollenti.

In tal caso provvederà a rimborsare il rateo del canone di concessione per il periodo di mancato godimento. Entro il termine fissato da detta revoca, il Concessionario deve procedere, a proprie spese, alla riduzione in pristino dello stato dei luoghi, senza che con ciò possa pretendere indennizzi o compensi di qualsiasi genere.

In mancanza di rinnovo, come pure nei casi di decadenza, revoca o rinuncia, il Consorzio ha facoltà eventualmente di ritenere, in nome e per conto dello Stato, le opere costruite su pertinenze consorziali o demaniali.

Nelle autorizzazioni e concessioni sono stabilite le condizioni e le norme alle quali le stesse sono assoggettate, il prezzo dell'uso e il canone annuo.

Il concessionario dovrà inoltre versare al Consorzio un rimborso spese forfettario, deliberato dall'Amministrazione consortile, per l'istruttoria della pratica e per i sopralluoghi del personale tecnico consorziale. Gli importi del prezzo dell'uso, del canone e dei rimborsi spese di istruttoria e sopralluogo da richiedersi ai consorziati e ai terzi non consorziati, anche per l'uso di canali di bonifica come recapito di acque di scarico ai sensi del precedente articolo 11, lett. I), per ciascun esercizio, vengono fissati, confermati o aggiornati con specifica deliberazione del Consiglio di Amministrazione.

#### **Art.14**

#### **Responsabilità del Concessionario**

Il Concessionario deve tenere indenne il Consorzio da qualsiasi danno che possa derivare a persone, animali e cose, comprese le proprietà demaniali e/o consorziali, in relazione alla costruzione alla manutenzione ed all'esercizio delle opere oggetto di concessione, come pure deve tenere indenne il Consorzio stesso da ogni reclamo, azione e molestia anche di carattere giudiziario che possano essere promosse da terzi, Amministrazioni pubbliche, Enti o privati, in relazione alla esecuzione dei lavori o in dipendenza degli stessi e per tutta la durata della concessione.

Anche se non ripetuto nell'atto, in ogni caso le concessioni si intendono accordate:

- a) senza pregiudizio dei diritti di terzi;
- b) con l'obbligo di riparare i danni derivanti al Consorzio od a terzi dalle opere, fatti o atti permessi;
- c) con facoltà del Consorzio di modificarla od imporvi altre condizioni col preavviso minimo di giorni 30 e, in casi di particolare urgenza, anche senza preavviso;

- d) con l'obbligo del concessionario di osservare tutte le disposizioni di legge e di regolamenti locali, anche susseguenti al rilascio della concessione e del presente regolamento;
- e) con l'obbligo al pagamento dei diritti di istruttoria e sopralluogo, del prezzo dell'uso e del canone di concessione;
- f) con l'obbligo del concessionario di comunicare l'inizio e la fine dei lavori;
- g) con l'obbligo per il concessionario di provvedere a sue spese alla manutenzione delle opere concesionate, adeguandosi alle eventuali disposizioni impartite dal personale consortile, nonché, al termine o alla revoca o decadenza della concessione, a rimuoverle ed a ridurre le cose al pristino stato, con oneri a proprio carico;
- h) con l'obbligo per il concessionario di presentare la concessione ricevuta ad ogni richiesta dei dipendenti consorziali incaricati della sorveglianza e polizia delle opere di bonifica;
- i) con l'obbligo per il concessionario di provvedere a richiedere le eventuali necessarie autorizzazioni ad altri enti, privati o uffici pubblici, esonerando il Consorzio da ogni responsabilità in caso di inosservanza di tale prescrizione;
- l) con l'obbligo del concessionario di rimborsare al Consorzio i maggiori oneri di manutenzione e/o esercizio derivati in dipendenza delle opere oggetto di concessione;
- m) resta salva la possibilità del Consorzio di intraprendere qualunque azione sui canali o sulle pertinenze consortili che, in vista del perseguimento dell'interesse pubblico, possa pregiudicare le facoltà accordate al privato con l'atto di concessione. In tal caso al Concessionario non sarà dovuto alcun indennizzo o risarcimento per il mancato utilizzo, seppure prolungato nel tempo, delle opere oggetto di concessione.

n) l'inosservanza di una qualsiasi delle condizioni indicate negli atti di concessione/autorizzazione, comporta automaticamente la decadenza della stessa;

In caso di trasferimento a qualsiasi titolo della proprietà del fondo interessato dall'opera oggetto di concessione, il nuovo proprietario, qualora sia interessato all'uso della predetta opera concessionata, sarà tenuto a presentare domanda di subentro nella concessione al Consorzio con contestuale assenso scritto da parte del precedente concessionario. In difetto, la concessione continuerà a produrre i propri effetti nei confronti del concessionario originario che continuerà a rispondere direttamente degli eventuali canoni e degli obblighi derivanti dalla concessione stessa.

E' vietata ogni forma di subconcessione, a meno che la stessa non sia autorizzata nello stesso atto di concessione.

#### **Art. 15**

#### **Vigilanza**

Agli agenti di polizia idraulica è, in qualunque momento, consentito e reso possibile l'accesso, anche con mezzi meccanici, alle proprietà private interessate alle opere ed ai lavori oggetto di concessione, affinché possano effettuare la vigilanza, gli accertamenti e i controlli ritenuti necessari.

#### **Art.16**

#### **Modalità di rilascio delle concessioni**

Qualora la domanda di concessione o di autorizzazione riguardi più di un canale, di norma, per ciascun canale dovrà essere compilata apposita domanda e saranno rilasciate concessioni distinte.

Ogni domanda deve contenere le generalità del richiedente, la residenza, la descrizione e l'ubicazione delle opere che si intendono eseguire. Il richiedente dovrà altresì dimostrare di essere legittimo proprietario delle aree interessate o produrre altro titolo alla disponibilità dell'area interessata dall'esecuzione dell'opera oggetto di concessione.

Alla domanda dovranno essere allegati gli elaborati di cui all'allegato tecnico al presente regolamento. Tutti gli elaborati tecnici allegati alla domanda di concessione, da fornirsi su richiesta anche in formato elettronico, dovranno essere debitamente firmati da un tecnico abilitato a termini di legge, nonché dal richiedente.

Nel caso di ricevimento di domande di concessione presentate contemporaneamente da due o più soggetti per la stessa opera, Il Consorzio assumerà quale criterio di assegnazione il criterio cronologico, fatta salva ogni diversa valutazione a tutela del prioritario interesse pubblico.

## **Art. 17**

### **Scarico di drenaggi nei canali consorziali**

Lo scarico dei dreni e/o delle scoline aziendali dovrà essere effettuato in fosso collettore aziendale posto ad una distanza non inferiore a 5 metri dal ciglio del canale consortile o dal piede esterno dell'eventuale sua arginatura e convogliato nel canale consortile al termine della proprietà oppure con una cadenza non inferiore a m 300, misurati dall'inizio della proprietà.

La realizzazione di nuovi impianti di drenaggio in sostituzione della rete di fossi poderali deve obbligatoriamente essere effettuata previa realizzazione di volumi di invaso compensativi non inferiori a 150 m<sup>3</sup>/ha.

## **Art. 18**

### **Contravvenzioni e sanzioni**

Il Consorzio effettua la vigilanza delle opere e degli impianti di bonifica e di irrigazione ai sensi e per l'effetto delle disposizioni di cui al R.D. 8 maggio 1904, n. 368.

L'agente giurato nominato dal Consorzio, all'atto del rilevamento di una violazione degli artt. 132, 133 e 134 del r.d. n. 368/1904 o di una prescrizione del presente regolamento o della concessione rilasciata ai sensi dell'art. 134 R.D. n. 368/1904, redige e sottoscrive apposito **verbale di sopralluogo** contenente le seguenti informazioni minime: localizzazione e denominazione del canale/opera pubblica di bonifica, generalità del contravventore – se conosciuta o individuabile – , breve descrizione del fatto, eventuale indicazione della distanza dalle pertinenze consorziali (in alveo, distanza dal ciglio o dal piede esterno arginale), specificando se trattasi di atti e fatti vietati in modo assoluto (rif. art. 133 del R. D. 368/1904 e art. 10 del presente regolamento) o di opere prive di concessione o difformi da concessioni rilasciate (rif. artt. 134-135 R. D. 368/1904 – L. R. 7/2004 art. 21, art. 11 del presente regolamento).

Il Consorzio comunica al contravventore l'avvio del procedimento volto alla rimozione dell'abuso tramite **lettera raccomandata a.r.**, o con mezzo equipollente,

concedendo possibilità di rimozione dell'abuso e di messa in pristino dello stato dei luoghi entro il termine di 30 giorni, avvertendo che, in mancanza, il Consorzio eleverà verbale di accertamento di illecito amministrativo, ai sensi del R.D. n. 368/1904.

Nei casi di estrema gravità ed urgenza in cui sia necessario un improcrastinabile ripristino della funzionalità delle opere di bonifica oggetto di violazione, il Consorzio potrà intervenire in via sostitutiva, addebitando le spese di intervento al soggetto contravventore.

Trascorsi i termini di cui al comma 3, l'Agente Giurato incaricato redige **verbale di accertamento e di contravvenzione** secondo le modalità previste dall'art. 150 e ss. del R. D. n. 368/1904, che sarà notificato a norma di legge al contravventore ed inviato per i provvedimenti necessari agli Enti competenti.

Qualora il fatto commesso configuri reato, verrà, inoltre, inviata segnalazione all'Autorità giudiziaria competente.

Ai sensi dell'art. 21, c. 2, L.R. Emilia Romagna 7/2004, alle violazioni delle disposizioni di cui agli articoli 134, 135 e 137 del regio decreto n. 368 del 1904 e dell'art. 11 del presente regolamento si applica una sanzione amministrativa consistente nel pagamento di una somma da 200,00 euro a 2.000,00 euro.

Le contravvenzioni alle disposizioni dell'art. 133 del R.D. n.368/1904 e dell'art. 10 del presente regolamento, sono punite, ai sensi dell'art. 142 del r.d. n. 368/1904, come modificato dall'art. 61, D.Lgs. 30 dicembre 1999, n. 507, con la sanzione amministrativa pecuniaria da 103,29 euro a 619,75 euro.

Tali sanzioni saranno applicate:

- a) in concorrenza con le pene sancite dal Codice Penale;
- b) con l'obbligo del contravventore della rimessa in pristino stato delle cose alterate;
- c) fatto salvo l'obbligo del contravventore al risarcimento dei danni causati.

I proventi delle contravvenzioni saranno introitati dal Consorzio ai sensi dell'art. 100 R.D. n. 215/1933.

Alle attività connesse con l'accertamento e la contestazione della sanzione amministrativa provvedono i soggetti bonifica in possesso della qualifica di guardia giurata, rilasciata dall'Autorità competente ai sensi dell'art. 149 del R.D. 8/5/904 n.368 e dell'art. 70 del R.D. 13/2/1933 n. 215, o di agente accertatore ai sensi dell'art. 6 della L.R. 28-4-1984 n. 21.

Essi devono essere muniti di apposito documento che attesti l'abilitazione all'esercizio dei compiti ad essi attribuiti.

## **Art. 19**

### **Interventi del Consorzio per sistemazioni di opere di interesse privato**

In base alle disposizioni dell'art. 1 della Legge 12 febbraio 1942 n. 183, il Consorzio può intervenire, con oneri a carico del richiedente, nell'esecuzione dei lavori che si dimostrino necessari per la sistemazione di scoli e fossi di interesse e spettanza di privati che rientrino all'interno del comprensorio consortile.<sup>1</sup>

---

1

Si riporta di seguito il testo dell'art. 1 della l. 12/02/1942 n. 183:

I proprietari dei fondi inclusi nel Comprensorio soggetto agli obblighi di bonifica debbono fare e mantenere nei fondi stessi tutte le opere minori che occorrono per dare scolo alle acque e non recare pregiudizio allo scopo per il quale sono state eseguite le opere pubbliche di bonifica.

Qualora i proprietari omettano di eseguire i lavori all'uopo occorrenti, può provvedere, previa autorizzazione del Ministero dell'agricoltura e delle foreste se trattasi di eseguire nuove opere, o dell'Ispettorato compartimentale dell'agricoltura se trattasi di spese di manutenzione, il consorzio di bonifica, in nome e per conto dei proprietari interessati.



Tali oneri saranno a carico degli interessati, come previsto ai sensi dell'art. 4 della predetta l. n. 183/1942.

Il Consorzio può emettere, su esplicita richiesta, pareri tecnici relativi alla regimazione idraulica di opere private, previo pagamento di diritti di segreteria determinati con provvedimento dall'Amministrazione consorziale.

## **Art.20**

### **Disposizioni finali**

Il presente Regolamento entra in vigore ad esecutività della delibera di approvazione da parte del Consiglio di Amministrazione consorziale.

Il presente Regolamento è soggetto al controllo preventivo di legittimità da parte dei competenti organi di controllo regionale, ai sensi dell'art. 49 c. 1 lett. a) L.R. n. 6/2004.

Qualora nel corso di validità del presente regolamento dovessero modificarsi le disposizioni normative nazionali e/o regionali che disciplinano la materia della polizia idraulica e ambientale, anche le disposizioni del presente regolamento che siano divenute incompatibili con la normativa sopravvenuta, si intendono implicitamente abrogate. Esse sono automaticamente sostituite con le norme nazionali e/o regionali di settore sopravvenute.

---

Alla ripartizione della spesa tra i proprietari che vi hanno interesse alla garanzia del corrispondente credito per contributo ed alla esazione di esso si provvede con le stesse norme che regolano il concorso dei proprietari nella spesa delle opere di bonifica, di competenza statale.